

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 272

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1994**

---

Riduzione del numero dei consiglieri regionali della Sardegna.  
Modifica dell'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio  
1948, n. 3, «Statuto speciale per la Sardegna»

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, «Statuto speciale per la Sardegna», stabiliva originariamente che il numero dei consiglieri regionali fosse determinato in ragione di uno ogni ventimila abitanti.

Per effetto dell'incremento demografico, pertanto, i consiglieri regionali crebbero progressivamente dagli iniziali 60 fino agli 81 della nona legislatura, nel corso della quale fu proposta dal consiglio regionale ed approvata dal Parlamento una modifica dello Statuto (legge costituzionale 9 maggio 1986, n. 1) che, abbandonando il principio della composizione del consiglio regionale in proporzione alla popolazione, fissava ad 80 il numero dei consiglieri assegnati alla Regione Sardegna.

Nel 1992 è stata sottoscritta da 18.000 elettori, ai sensi della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, e successive modificazioni, una richiesta di *referendum* consultivo sulla riduzione da 80 a 60 del numero dei consiglieri regionali.

Nello stesso anno, con l'articolo 1 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 16, che innova il procedimento per l'elezione del consiglio regionale, è stata introdotta con effetto immediato l'incompatibilità tra gli uffici di consigliere ed assessore regionale. Ne è conseguita, tra l'altro, la riconduzione all'impegno assembleare dei dodici consiglieri precedentemente assorbiti dal mandato amministrativo.

Si sono dunque create le condizioni per riportare a 60 il numero dei consiglieri regionali della Sardegna senza sacrificare significativamente la rappresentatività dell'Assemblea regionale, rispondendo nel contempo ad apprezzabili esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione dell'attività del consiglio.

Si invitano pertanto le Camere a prendere in attento esame la presente proposta, di cui si auspica l'approvazione prima delle prossime elezioni regionali, previste per l'estate del 1994.

## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

---

### **Art. 1.**

1. Nell'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, «Statuto speciale per la Sardegna», modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 9 maggio 1986, n. 1, la parola «ottanta» è sostituita dalla parola «sessanta».

